



## VERBALE DI INTESA

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA
23 DIC. 2013
Prot. N. RA 323655 <i>SR</i>

L'anno 2013 il giorno 23 del mese di dicembre in L'Aquila presso la Sede della Corte di Appello di L'Aquila, Ufficio del Presidente della Corte, Via Pile n.7 L'Aquila sono presenti:

dott. Stefano SCHIRO', nella qualità di Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila, e, per la Regione Abruzzo, dott. Giovanni CHIODI, nella qualità di Presidente della Giunta Regionale;

### PREMESSO

- che l'art. 122, comma 1, della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare con propria legge il sistema elettorale regionale nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato;
- che la legge 165 del 2004 ha stabilito i principi fondamentali in materia di sistema d'elezione regionale;
- che l'articolo 14, comma 2, dello Statuto della Regione Abruzzo prevede che il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
- che l'articolo 44, comma 1, dello Statuto della Regione Abruzzo attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di indire le elezioni regionali;
- che la Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 2 aprile 2013, n.9 recante nuove "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";
- che a norma dell'articolo 6, comma 1 della L.R. 9/2013, "*alla scadenza della Legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'articolo 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo*";
- che a norma dello stesso articolo 6, comma 3 della L.R. 9/2013 "*le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello*";
- che l'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 98 del 2011 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*) stabilisce che "qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento Europeo";


- che ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione spetta alla legge dello Stato la competenza ad emanare i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica;
- che l'Avvocatura generale dello Stato, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha opportunamente ricondotto l'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 98 del 2011 nell'alveo dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117 della Costituzione italiana dando in tal modo copertura costituzionale alle previsioni in essa contenute, affermando contestualmente che "appare prevalente un'interpretazione dell'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 98 del 2011, secondo la quale le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta della regione Abruzzo dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee";
- che il Consiglio regionale dell'Abruzzo, al fine di ottemperare all'invito formulato dall'Avvocatura generale dello Stato che ha suggerito un intervento normativo *medio tempore* finalizzato a far salva esplicitamente l'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del D.L. 98/2011 come soluzione idonea a fugare ogni dubbio sull'abbinamento delle consultazioni elettorali in esame, ha approvato l'articolo 1 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24 ai sensi del quale "la Regione recepisce ed attua il comma 2 dell'articolo 7 del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98", esaminato e non impugnato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 9 ottobre 2013;
- che il Consiglio regionale dell'Abruzzo, nella seduta del 1° ottobre 2013, con deliberazione n. 161/3, ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Presidente della Regione Abruzzo ad indire le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Abruzzo per il 25 maggio 2014 giorno fissato per lo svolgimento delle elezioni europee nel territorio italiano;
- che il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 36 del 21 novembre 2013, atteso che gli organi di amministrazione della Regione Abruzzo si approssimano alla scadenza naturale del mandato, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica ed in considerazione del principio dell'*election day*, ha auspicato, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia elettorale, che la consultazione regionale possa svolgersi in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.;
- che il Presidente della Giunta Regionale, dà atto di aver sentito il Presidente del Consiglio Regionale che si è espresso con nota n. 9890 del 28 agosto 2013, proponendo per la presente intesa, quale data per lo svolgimento delle elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale d'Abruzzo, quella stabilita per l'elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo;
- che il Presidente della Corte d'Appello condivide la predetta indicazione;
- Tanto premesso



- I sottoscritti concordano nel fissare per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale d'Abruzzo la data coincidente con quella stabilita per il rinnovo del Parlamento Europeo;

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Giovanni CHIODI)



IL PRESIDENTE  
DELLA CORTE DI APPELLO  
(Dott. Stefano SCHIRO')

